

Provincia di Sassari Settore 4

Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale Ambiente, Urbanistica, Tutela del Paesaggio, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

> Allo Sportello Suape Al Servizio Edilizia Privata Al Servizio Tutela Paesaggistica Comunale Al sito istituzionale del Comune – sezione notizie

Avviso relativo al "Piano Casa Sardegna" – Esiti e conseguenze operative della Sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2022 del 29/11/2021.

Il presente Avviso è rivolto in particolare ai tecnici e a coloro che hanno presentato allo sportello SUAPE delle pratiche edilizie secondo le disposizioni del cosiddetto "Piano Casa" (Legge regionale 8/2015) negli articoli specificati di seguito e non abbiano provveduto a comunicare l'inizio dei lavori entro il 03/02/2022.

Per effetto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale – Corte Costituzionale (in data 02/02/2022) della sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2022 del 29/11/2021, tutti gli interventi edilizi riconducibili agli articoli 30-31-32-33-34-35-36-37 della Legge Regionale n. 8/2015 e ss.mm.ii. (cosiddetto "piano casa") sono non attuabili.

In particolare tutte le disposizioni normative sopraccitate (articoli 30-31-32-33-34-35-36-37) sono contenute nel titolo II capo I della Legge Regionale 8/2015 e ss.mm.ii., per il quale l'art. 17 della L.R. n. 1/2021 aveva disposto il differimento dei termini.

Nel dettaglio l'art. 17 della L.R. n. 17/2021 disponeva testualmente :

Art. 17. Differimento dei termini

1. I termini temporali di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2015, sono differiti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 2023 e opera conseguentemente la reviviscenza della disciplina del capo I del titolo II della legge regionale n. 8 del 2015, così come modificata dalla presente legge, che mantiene la sua vigenza sino a tale data.

Il termine di vigenza dell'intero Titolo II (Norme per il miglioramento del patrimonio esistente) capo I (Norme per il miglioramento del patrimonio esistente) della L.R. n. 8/2015 era regolamentato (prima della pubblicazione della sentenza C.C. n. 24/2022) dall'art. 37 della L.R. n. 8/2015 che testualmente disponeva:

Art. 37. Efficacia, durata e valutazione degli effetti

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2022, al punto 12 del dispositivo, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 17 della L.R. n. 1/2021 e del differimento dei termini ivi contenuti.

Pertanto l'intero Titolo II capo I della L.R. 8/2015 è, allo stato attuale, privo di efficacia in quanto norma decaduta per decorrenza dei termini di validità e per dichiarata illegittimità costituzionale.

Per tutto quanto sopra detto e considerato, **tutte le pratiche di edilizia privata riconducibili alle norme decadute del Titolo II Capo I della legge 8/2015** (articoli 30-31-32-33-34-35-36-37) in corso di definizione sul portale SUAPE verranno esaminate tenendo conto della intervenuta abrogazione delle disposizioni di cui si è detto.

Si precisa altresì che per tutte le pratiche della stessa tipologia e riconducibili ai medesimi articoli di legge ora decaduti che risultano definite nel portale SUAPE con il rilascio dei titoli edilizi richiesti ovvero per le quali siano stati già acquisiti dai cittadini i relativi titoli edilizi necessari e per le quali non si sia già proceduto alla presentazione e trasmissione della formale comunicazione di inizio lavori con l'invio del modello F3 del SUAPE, prima del 03.02.2022 (giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza nella G.U.R.I.), per comunicare ed effettuare l'inizio (effettivo) dei lavori, a far data dal 02.02.2022, non potranno essere attuate ed eseguite le relative opere in quanto il titolo edilizio, comunque denominato, è decaduto per sopravvenuta disposizione legislativa e/o giudiziaria ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.P.R. 380/2001.

Qualora il titolare (direttamente o per il tramite del procuratore nominato con il modello F-15) del titolo edilizio in argomento comunque denominato proceda o abbia proceduto ugualmente alla comunicazione di inizio lavori, in data pari o successiva al 03/02/2022, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione immediata dei lavori con emissione di successiva ordinanza di sospensione dei lavori in quanto gli eventuali lavori in corso di esecuzione avviati sono privi di titolo edilizio valido ed efficace e per tanto da considerarsi illegittimi.

Per ogni ulteriore informazione si invitano i tecnici procuratori e i titolari dei titoli edilizi in argomento a non procedere con l'attuazione di titoli decaduti e non più validi e a rivolgersi agli uffici comunali del Servizio Edilizia Privata, per valutare le successive procedure da adottare per il proseguo delle attività.

Allegato
Sentenza Corte Costituzionale 24/2022

Alghero, 14.02.2022

Il Dirigente del Settore 4 Dr. Ing. Michele Fois